

CAPO PRIMO

OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la riqualificazione e la sistemazione del piazzale a sud dell'edificio che ospita la Scuola Elementare e Materna *Luciano Couvert*, accessibile grazie alla viabilità recentemente tracciata parallelamente alla linea ferroviaria Susa-Bussoleno, che costituisce un percorso alternativo al corso Luciano Couvert per raggiungere la scuola.

L'intervento prevede il rifacimento del fondo e la stesura del manto bituminoso per la parte del piazzale destinata a parcheggio, il disegno della viabilità e degli stalli, la sistemazione a verde delle aree marginali al parcheggio, il rifacimento della recinzione dell'area di pertinenza della scuola e lungo la via a senso unico di collegamento con il Corso L. Couvert.

In particolare sono previsti:

- la demolizione del muro in pietra, parzialmente già crollato, di recinzione dei terreni privati ad ovest della strada di collegamento con il Corso L. Couvert;
- l'esecuzione di un nuovo muro di sostegno in c.a. in sostituzione di quello in pietra da demolire, in posizione arretrata rispetto all'attuale per ampliamento del sedime stradale, completo di recinzione metallica in rete zincata e plastificata e di accesso carraio per i fondi privati;
- la rimozione della recinzione dell'area della scuola e suo rifacimento con realizzazione di cordolo in c.a. e posa di nuova rete metallica zincata e plastificata;
- la preparazione del fondo e la stesa di conglomerato bituminoso per pavimentazione area carrabile del piazzale e per il rifacimento e il completamento della pavimentazione della via a senso unico di collegamento con il Corso L. Couvert;
- la realizzazione di nuovi percorsi pedonali con pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo, con colorazione e dimensioni uguali a quelli che sono stati impiegati per il marciapiede lungo la ferrovia;
- il raccordo dei piani in corrispondenza della rampa di accesso al piazzale mediante riporto di terra e realizzazione di pavimentazione in pietre di fiume cementate;
- la sistemazione a verde delle aree a margine del parcheggio con formazione di tappeto erboso e messa a dimora di alberi e arbusti ornamentali;
- la predisposizione dei sottoservizi necessari alla realizzazione dell'impianto di irrigazione automatica da collegare con quello esistente a servizio del verde della scuola;
- la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per la viabilità e il parcheggio.

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

ART. 2: FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato A CORPO.

Importo complessivo dei lavori

L'importo complessivo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96, ammonta a €107.927,48 (diconsi Euro centosettemilanovecentoventisettevirgolaquarantotto), di cui € 100.916,11 (diconsi Euro centomilanovecentosedicivirgolaundici) soggetti a ribasso, € 5.311,37 (diconsi Euro cinquemilatrecentoundicivirgolatrentasette) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei lavori e € 1.700,00 (diconsi Euro millesettecento) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso non compresi nei lavori e derivanti da computo metrico specifico.

A1)	lavori a corpo	€	100.916,11
B1)	oneri per la sicurezza c.d. compresi ex d.lgs.494/96 s.m.i. non soggetti a ribasso	€	5.311,37
B2)	oneri per la sicurezza c.d. aggiuntivi ex d.lgs. 494/96 s.m.i. non soggetti a ribasso	€	1.700,00

A1+B1+B2 IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO € **107.927,48**

(diconsi euro centosettemilanovecentoventisettevirgolaquarantotto)

L'importo contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:

- per i lavori a corpo dal prezzo offerto dall'Appaltatore. Tale prezzo è fisso e invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- dall'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del combinato del disposto dell'art. 131 comma 3, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 12 comma 1 del d.lgs. 494/1996 e s.m.i.

Gli importi oggetto di appalto e le percentuali di incidenza delle diverse categorie di lavoro sono i seguenti:

LAVORI A BASE D'ASTA DA ESEGUIRE A CORPO A.1		EURO	
N	CATEGORIE OMOGENEE	EURO	Ex art.45 c.6 DPR 554/1999 % d'incidenza
1	VIABILITA' E PARCHEGGI – OPERE STRADALI	€ 35.294,88	33,23%
2	SOTTOSERVIZI	€ 5.795,40	5,46%
3	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	€ 3.346,60	3,15%
4	REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO E RECINZIONI – OPERE IN C.A.	€ 26.430,65	24,88%
5	REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO E RECINZIONI – OPERE IN FERRO	€ 2.963,05	2,79%
6	MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI	€ 29.721,78	27,98%
7	SISTEMAZIONE DEL VERDE – ARREDO URBANO	€ 2.675,12	2,52%
<i>Importo Totale Lavori comprensivo di oneri per la sicurezza ordinari pari a circa il 5% per un importo non soggetto a ribasso d'asta di € 5311,37</i>		€ 106.227,48	100,00%
8	ONERI SICUREZZA SPECIFICA	€ 1.700,00	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 107.927,48	

Ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e del DPR 34/2000 si riporta il quadro di riepilogo contenente le categorie di lavoro con i relativi importi.

L'importo dei lavori in appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'Impresa aggiudicataria quale minor corrispettivo per la realizzazione delle opere di che trattasi, ai sensi dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Prospetto delle categorie di opere (DPR 34/2000)		
	CATEGORIA PREVALENTE	Euro
OG 3	Strade [...] e relative opere complementari	€ 106.227,48

Le opere da compensare a corpo sono tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni allegati al progetto, indicate nell'art 1) e descritte in modo sommario nell'articolo 3 A "Designazione delle opere – Opere da eseguirsi a corpo".

L'importo dei lavori a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisoriale e ponteggi, gli oneri per la sicurezza ex D.Lgs 494/96 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale.

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che i prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali in visione e acquisibile.

In particolare l'offerta per la parte relativa alle opere a corpo va accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, sempre determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3: DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere formanti oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o desumibili dagli atti del progetto approvato, dai disegni e dagli allegati di progetto e possono sommariamente riassumersi come segue:

1. Preparazione del fondo e stesa di conglomerato bituminoso per pavimentazione del piazzale.
2. Delimitazione della viabilità e dei parcheggi.
3. Demolizione di porzioni di muratura in pietra.
4. Realizzazione di nuovi muri in c.a. per sostegno rilevato stradale della via a senso unico di collegamento con Corso L.Couvert e di cordolo in c.a. per la recinzione sud dell'area della scuola.
5. Realizzazione di recinzione in rete metallica zincata e plastificata lungo la via di collegamento con il Corso L.Couvert e lungo il lato sud dell'area della scuola.
6. Realizzazione di aree verdi, con piantumazione di essenze arboree ornamentali.
7. Realizzazione nuovi percorsi pedonali.
8. Predisposizione dei sottoservizi per impianto di irrigazione e per illuminazione pubblica.

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto, oppure non contenuti ma giudicati indispensabili per la buona esecuzione ed il completamento dei lavori.

Il materiale proveniente dalle demolizioni sia delle murature in pietra che del manto stradale e delle opere d'arte in genere, compreso quello proveniente dagli scavi per la rimozione delle fondazioni e per la posa delle tubazioni dei sottoservizi, qualora non ritenuto idoneo dalla D.L. per il reimpiego nei rinterri, dovrà essere trasportato e smaltito in adeguate discariche, a qualsiasi distanza dall'area di cantiere, secondo le norme tecniche, ecologiche, ambientali e fiscali vigenti nella Regione Piemonte, con ogni spesa ed onere a carico dell'appaltatore stesso, compresi diritti ed oneri di discarica.

CAPO SECONDO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 4: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, ancorché non allegati:

1. dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta;
2. il QUADRO ECONOMICO DI SPESA per "Progetto di riqualificazione urbana e miglioramento della viabilità e dei servizi pubblici" Lotti: Piazzale Scuole corso L. Couvert e Parco Giuseppe Pognant
2. il presente capitolato speciale suddiviso nelle parti Norme Generali, Norme Tecniche e Norme per la Misurazione e Valutazione dei lavori ;
3. il piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ai sensi dell'art. 131 del d.lgs 163/2006 e dell'art. 12 del d.lgs. 494/1996 e s.m.i. con relativi allegati;
4. cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006;
5. polizze assicurative (C.A.R., R.C.T., R.C.O.) di cui all'art. 129 del d.lgs. 163/2006;
6. i seguenti elaborati progettuali:

DESCRIZIONE	TAVOLA N°	SCALA
ELABORATI GENERALI Elenco elaborati	GNR.01	
ELABORATI GENERALI Relazione tecnico-illustrativa	GNR.02	
ELABORATI GENERALI Documentazione fotografica	GNR.03	
ELABORATI GENERALI Cronoprogramma	GNR.04	
ELABORATI GENERALI Elenco prezzi unitari	GNR.05	
ELABORATI GENERALI Computo metrico estimativo	GNR.06	
ELABORATI GENERALI Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Generali	GNR.07.1	
ELABORATI GENERALI Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Tecniche – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	GNR.07.2	
ELABORATI GENERALI Schema di contratto	GNR.08	
PROGETTO SICUREZZA Piano di Sicurezza e Coordinamento	PSC.01	

DESCRIZIONE	TAVOLA N°	SCALA
PROGETTO SICUREZZA Area di cantiere	PSC.02	
PROGETTO SICUREZZA Quadro di incidenza della mano d'opera	PSC.03	
PROGETTO SICUREZZA Fascicolo Tecnico – piano di manutenzione dell'opera	PSC.04	
PROGETTO ARCHITETTONICO Inquadramento generale Planimetria di rilievo con indicazioni planoaltimetriche Planimetria generale dell'intervento Sezioni di progetto	TAV.01	VARIE
PROGETTO STRUTTURALE Muro e cordolo in c.a. per recinzioni	TAV.02	1:50– 1:20

ART. 5: RISERVATEZZA DEGLI ATTI CONTRATTUALI

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante.

ART. 6: CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e in particolare di:

- a) aver preso conoscenza delle opere da eseguire e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- b) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del luogo su cui dovrà sorgere il cantiere;
- c) di aver accertato la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e di eventuali prove, sia che essa debba essere deviata);
- d) di aver accertato l'esistenza di adatti scarichi di ogni rifiuto prodotto nell'attività per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- e) di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, linee di distribuzione gas medicali, fognature e simili, ecc..., per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell'art. 4 L.1/1978;

L'Appaltatore dichiara, inoltre:

- a) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito alle demolizioni delle strutture e delle opere civili in genere, alle tipologie strutturali e alle diverse tecniche costruttive delle opere da demolire, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi o danni ai fabbricati adiacenti durante e/o successivamente alla ultimazione dei lavori di demolizione;
- b) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- c) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei mezzi d'opera, dei noli e dei trasporti;
- d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

ART. 7: OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto, che a loro volta prevalgono sulle indicazioni del presente Capitolato Speciale, le cui prescrizioni, qualora diversamente possono disporre, prevalgono infine sulle disposizioni del codice civile.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneuti dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

- a) il codice civile - libro IV, titolo III, capo VII «Dell'appalto», artt. 1655-1677 (in prosieguo denominato «C.C.»);
- b) il D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- c) il D.lgs n. 113 del 31 luglio 2007 – “Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005 n. 62 (Legge comunitaria 2004);
- d) la ex legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (in prosieguo denominato «L.109/94») per le parti non abrogate;
- e) il Regolamento di Attuazione della L.109/1994 emanato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (in prosieguo denominato “Regolamento”;
- f) Il Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con DM del 19 aprile 2000, n.145 (in prosieguo denominato «Capitolato Generale»);
- g) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (nelle sue parti non delegificate dal nuovo Regolamento);
- h) le leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55;
- i) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- j) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, ANCC, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- k) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari di qualsiasi Ente con potere giurisdizionale nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto.

In particolare per quanto riguarda gli interventi sugli impianti dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- Legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
- Decreto Legislativo 626/94 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE” riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Successive integrazioni ed aggiornamenti.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente ogni Legge, Regolamento e Norma vigente alla data di esecuzione dei lavori, impegnandosi all'osservanza delle stesse, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, avendo di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato.

ART. 8: QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal D.P.R. 34/2000:

CATEGORIA PREVALENTE: OG 3 – Strade [...] e relative opere complementari

ART. 9: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 la Stazione Appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 5 del suddetto decreto.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto sopra citato; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

ART. 10: CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 1, del del D. LGS 12/04/2006, n. 163. ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria potrà essere prestata sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, ai sensi dell'articolo 113 del D. LGS 12/04/2006, n. 163.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

ART. 11: POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. Polizza "Tutti i rischi della costruzione".

L'art. 129 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 e l'art.103 del DPR 554/99 pongono a carico dell'esecutore dei lavori l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa onde tenere indenni le Amministrazioni e gli altri Enti aggiudicatari:

- A) di tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per tutti i rischi e da qualsiasi causa determinati, fatta eccezione per quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore.

La somma da assicurare per tale garanzia sarà pari all'importo dei lavori a base d'appalto.

La durata della copertura va dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori attestati dal relativo certificato.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

Se è previsto un periodo di garanzia, la polizza che assicura i rischi sopra elencati per il periodo di esecuzione dei lavori, va sostituita da una polizza che garantisca le stazioni appaltanti per tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

- B) di tutti i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per responsabilità civile. Il massimale per tale rischio deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

La durata della copertura è uguale a quella prevista al punto "A)".

Queste coperture andranno prestate con apposita polizza "tutti i rischi della costruzione di opere civili" a condizioni che andranno concordate con Compagnie specializzate tenendo conto della peculiarità ed ampiezza della garanzia richiesta dalla legge.

Copia della polizza deve essere consegnata all'Ente appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

La Polizza deve contenere la clausola che l'omesso o ritardato pagamento del premio da parte dell'esecutore/contraente non comporta inefficacia della garanzia assicurativa.

ART. 12: DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 ed all'art. 141 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest'ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 118 del D. LGS 12/04/2006, n. 163.

Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 118 del D. LGS 12/04/2006, n. 163, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
- d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D. LGS 12/04/2006, n. 163, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere

prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso".

ART. 13: ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Impresa gli oneri seguenti:

- 1) La redazione e consegna al Committente entro i termini di cui all'Art. 131 del Dlgs 163/06 e all'Art. 31, comma 1 bis, della Legge 109/94 così come modificata ed integrata dalla Legge 415/98, degli atti di cui al citato art. 31, comma 1 bis;
- 2) La formazione del cantiere, attrezzato in relazione alla entità dei lavori, con tutti i macchinari occorrenti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- 3) La fornitura degli operai, tecnici e degli strumenti metrici e topografici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
- 4) Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere.
- 5) La redazione della valutazione dei rischi connessi alla propria struttura, attrezzatura e macchine così come definiti dall'art. 4 comma 1, 2, 7 del D.L. n° 626/94;
- 6) La verifica dell'inesistenza di elementi di contrasto con le indicazioni di sicurezza contenute nel proprio documento di valutazione del rischio così come previsto anche dall'art. 7 comma 1 b, 2 del D.L. n° 626/94;
- 7) L'attuazione di quanto previsto dall'art. 12 comma 3, 4, 5 art. 14 comma 1,2 sempre del D.L. n° 626/94;
- 8) L'accertamento, prima dell'inizio dei lavori, della presenza di cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo l'impresa dovrà informarne la D.L., comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessari per compiere i medesimi senza danni ai cavi ed alle tubazioni. L'impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità.
- 9) Il rispetto dell'art. 72 del D.L.vo n. 164/56 sull'ordine delle demolizioni;
- 10) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti; per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- 11) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla previsione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.
- 12) In particolare l'Impresa nella esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs 494/96 e successive modificazioni, dovrà applicare il piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza; dovrà altresì organizzare ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs 494/96 il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori prescritto dall'Art. 4, comma 5, del D.Lgs 626/94.
Dovrà inoltre comunicare al Committente i nominativi:
 - del R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi) accreditato alla A.S.L.;
 - del medico competente accreditato alla A.S.L.;
 - dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio dagli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione ed al pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

- 13) Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree eventuali, esterne al piazzale oggetto di intervento, a servizio dei lavori e per l'allestimento del cantiere.
- 14) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- 15) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- 16) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- 17) I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni in genere, se non riutilizzabili a insindacabile giudizio della D.L., devono essere trasportati alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza dal cantiere. Il carico, trasporto e scarico è compreso e compensato con i prezzi delle demolizioni. Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà dell'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nelle aree che gli verranno indicate dalla D.L. intendendosi di ciò compensato coi prezzi delle demolizioni. Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma dell'art.36 del Capitolato generale e si dà atto che i materiali residui abbiano valore commerciale nullo.
- 18) L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
 - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
 - rispettare le essenze arboree da salvaguardare;
 - effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
 - segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

L'Appaltatore rimane altresì tenuto:

- 19) A verificare la portata di tutto il percorso dei propri mezzi;
- 20) A rispettare gli orari e i limiti di rumorosità previsti;
- 21) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- 22) Saranno a suo carico tutte le spese per l'esaurimento delle acque superficiali e di infiltrazione nei cavi, nonché le pratiche e le spese per l'occupazione temporanea di aree per l'accesso, l'impianto, la gestione

del cantiere, lo scolo delle acque, gli oneri tutti di discarica e di tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

- 23) L'Impresa, è tenuta a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione dei Lavori tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. In caso di ritardo sul pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente, la Stazione Appaltante può pagare direttamente le retribuzioni arretrate ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. n° 145 del 19/04/2000,
- 24) L'Appaltatore dovrà apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso ufficio per il personale di direzione ed assistenza lavori dell'Azienda appaltante, completamente arredati, illuminati, a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori.
- 25) L'Impresa dovrà comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 comma 2 del DPR 34/2000 e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive della Direzione Lavori.
- Ai sensi della Legge 19/03/1990 n° 55, così come modificato ed integrato dall'art. 34 della Legge 415/98, è vietato all'Appaltatore cedere o sub-appaltare tutta od in parte l'opera assunta senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.
- A norma delle leggi vigenti detta autorizzazione potrà rilasciarsi, ai sensi e nel rispetto dell'art. 18 della legge 19/03/90 n° 55, così come modificato ed integrato dall'art. 34 della Legge 415/98 e dall'art. 30 del D.P.R. n° 34 del 25.01.2000, sempre che il sub-appaltatore possessa la indispensabile capacità tecnica, non sia soggetto a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 13 settembre 1982, n° 646 e successive modifiche.
- In particolare l'Impresa dovrà trasmettere in copia autentica alla Stazione Appaltante e al Direttore dei lavori ogni contratto di subappalto entro venti giorni dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.
- Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- 26) L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, trasmetterà all'Amministrazione appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
- 27) L'esecuzione di opere o lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 28) L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n° 3127/129 in data 19 febbraio 1959. Le prescritte tabelle dovranno avere dimensioni idonee e dovranno essere preventivamente sottoposte, in bozzetto, all'approvazione del Direttore dei Lavori. Peraltro le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n° 55.
- 29) Le spese per la redazione dei progetti di dettaglio (cosiddetti cantierabili) su base informatica e supporto cartaceo, delle opere e dei manufatti di qualsiasi tipo e dimensione.
- 30) L'impresa deve verificare, prima di procedere con le operazioni di scavo, l'esatta posizioni delle linee dei sottoservizi interferenti con il sedime delle opere progettuali.
- 31) L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per la incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati per i quali resta accollata all'Impresa ogni più ampia responsabilità anche ai fini del risarcimento di eventuali danni, restandone sollevata la Stazione Appaltante, la Direzione Lavori, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza.

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a corpo formulati dall'Impresa Appaltatrice in sede di offerta.

ART. 14: RIFIUTO DELL'ESPLETAMENTO DEGLI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e la Stazione Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta trattenendo l'importo sul successivo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere la Stazione Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

ART. 15: TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, l'Amministrazione ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro ulteriori 15 giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, con le modalità prescritte dall'art. 13 Cap.Gen.

ART. 16: TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi fino alla ultimazione dei lavori (art. 18, c. 7, L. 55/1990).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso (art. 9 Cap. Gen.).

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ente preposto non comunicherà l'avvenuto adempimento.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sottoposti a lavorazioni che la vigente legislazione impone (artt. 5, 39 e 48, D.Lgs. 626/1994).

ART. 17: ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare la Stazione Appaltante per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.

Nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà, nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, consentire la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi, senza comunque riconoscere alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

ART. 18: RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le prescrizioni, opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 C.C., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza, coordinamento per l'esecuzione e collaudo, incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982, D.P.R. 626/1994 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera.

E' inoltre obbligato all'approntamento di tutte le prescrizioni, opere, segnalazioni e cautele:

- previste dal «Piano di sicurezza del cantiere» di cui all'art. 18, c. 8, della L. 55/1990 e dai «Piani di sicurezza» di cui all'art. 131 del D.Lgs 163/06, all'art. 31 della L. 109/1994 e dal D.Lgs 494/1996 come modificato ed integrato dal D.Lgs 528/1999. (Piano Operativo di Sicurezza / Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento);
- previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs 494/1996 come modificato ed integrato dal D.Lgs 528/1999, dal Coordinatore per la Progettazione;
- preposte dal Coordinatore per l'Esecuzione nella sua attività definita dall'art. 5 del D.Lgs 494/1996 come modificato ed integrato dal D.Lgs 528/1999.

Il Direttore Tecnico di Cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione di tali prescrizioni, opere, segnalazioni e cautele; ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra, ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia l'Amministrazione, sia la Direzione dei lavori, sia il Responsabile Lavori, sia il Coordinamento per l'Esecuzione.

L'Appaltatore provvederà, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza (art. 4, c. 5, lett. a), D.Lgs. 626/1994).

Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l'Appaltatore provvederà anche alla nomina del Medico competente (art. 48 D.Lgs. 626/1994).

ART 19: CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione definitiva con le modalità di cui agli artt.129 e 130 del D.P.R. 544/99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/2000 previa acquisizione della cauzione definitiva.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna (art. 21 DM 145/2000).

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.

ART. 20: INIZIO DEI LAVORI

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 20 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

In caso di ritardo nell'inizio dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori di cui all'apposito successivo articolo: qualora il ritardo superasse il termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.

ART. 21: PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Fermo restando il rispetto del cronoprogramma, l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori e del Coordinamento per l'Esecuzione dei Lavori, un programma di dettaglio al cronoprogramma (tipo Gantt, PERT o simili), che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro gli stessi termini l'Impresa presenterà quanto prescritto in tema di piani di sicurezza dall'art. 31 della legge 415/98.

Tali documenti, redatti ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, specificheranno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Impresa intenderà utilizzare per le demolizioni dei fabbricati secondo le proprie scelte autonome e comprenderanno la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli della sicurezza.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità delle eventuali proposte integrative del piano operativo di sicurezza e la compatibilità con il piano di sicurezza di progetto.

Entro 15 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Le modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori saranno a totale carico dell'Impresa, la quale non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, con le modalità e gli effetti stabiliti dall'art. 119 del Regolamento Generale (554/99).

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Se durante l'esecuzione dei lavori fossero eseguiti lavori suppletivi comportanti aumento degli importi, il programma di cui sopra verrà variato mediante gli atti stessi che ne dispongono l'esecuzione.

Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori nell'espletamento della propria attività definita dall'art.5 del D.Lgs 494/1996 come modificato ed integrato dal D.Lgs 528/1999, ha facoltà di richiedere ed imporre modifiche circa l'organizzazione dei lavori al fine di garantire il coordinamento tra le varie imprese presenti in cantiere.

Qualora, per lavori di piccola entità, nel contratto l'Amministrazione non si avvalga del cronoprogramma di cui sopra:

- l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
- resta stabilito che l'andamento dei lavori, ai fini dell'accertamento dei tempi in cui sono stati eseguiti, sarà considerato lineare (art.1 D.Lgs. C.P.S. 1501/1947), anche qualora le scritture contabili comprovino una situazione più favorevole per l'Appaltatore.

ART. 22: TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, PENALITA' IN CASO DI RITARDO, PROROGHE

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a far tempo dalla data del verbale di consegna.

Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto nella misura delle normali previsioni dell'incidenza di giorni 15 (diconsi giorni quindici) di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Ai sensi dell'art. 117 del Regolamento DPR 554/99, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, verrà applicata una penale pari allo 0,7 per mille (zerovirgolasetteper mille) dell'importo complessivo offerto.

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Se l'Appaltatore per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale di Appalto, può richiedere al Responsabile del procedimento, una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso una istanza presentata 60 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all'istanza di proroga, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

ART. 23: ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e se i riscontri risultano positivi redige il certificato di ultimazione (art. 21 Cap. Gen.).

ART. 24: DIREZIONE LAVORI

L'ente appaltante è tenuto ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico che, in tale sua veste, assumerà ogni responsabilità civile e penale (art.123, 124, 125, 126 127 del Regolamento).

Le funzioni del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori previste dal D.Lgs. 494/96 e succ. mod. ed integrazioni, sono svolte da un tecnico incaricato dall'ente appaltante provvisto dei requisiti richiesti dalla normativa.

ART. 25: ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio, redatti in duplice copia, sottoscritti dal Direttore dei Lavori emanante e comunicati all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

ART. 26: RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare un direttore di cantiere che assicuri l'organizzazione, la gestione tecnica, e la conduzione del cantiere e che assuma a tutti gli effetti la direzione del cantiere, in conformità di quanto disposto all'art. 6 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti del cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo.

Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificare il motivo e di rispondere delle conseguenze, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 27: MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO - CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28/05/1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Per le opere previste a corpo, ai fini delle misurazioni, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 159 del DPR 554/1999.

Comunque prima di provvedere alla contabilizzazione di qualsiasi lavorazione con quantità superiori a quelle di progetto dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla formazione di una partita provvisoria.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore secondo le modalità di cui all'art. 160 del DPR 554/1999.

Verranno registrati per le opere a corpo in maniera percentuale gli avanzamenti in rapporto all'elenco di cui al precedente art. 2 mediante la quota percentuale dell'aliquota relativa alle singole opere.

In occasione di ogni stato di avanzamento, la quota percentuale eseguita dell'aliquota di opera a corpo viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo che sono eseguite, sono apprezzate secondo valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale potrà trovare un riscontro anche nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte della documentazione contrattuale.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di avanzamento dei lavori e sarà commisurato alla stessa percentuale.

L'importo dell'acconto verrà corrisposto al raggiungimento della cifra netta di **€ 25.000,00** (diconsi euro venticinquemilavirgolazerozero).

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.

I materiali a piè d'opera, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale d'Appalto (L. 145/2000), compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Il termine di pagamento in acconto verrà disposto non oltre 45 giorni dal giorno della maturazione dello stato di avanzamento (ai sensi dell'art. 29, c. 3 Cap. Gen. è possibile stabilire termini inferiori ai 45 gg).

Il termine del pagamento a saldo e di svincolo dalla garanzia fidejussoria non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione) (ai sensi dell'art. 29, c. 3 Cap. Gen. è possibile stabilire termini inferiori ai 90 gg).

Nel caso di sospensioni di lavori con durata superiore a 90 gg, a norma dell'art. 114 del Regolamento, si procederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati alla data di sospensione stessa al netto della ritenuta.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall'art. 173 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/99) sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 del D. LGS 12/04/2006, n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 28: SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche, o altre simili circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, (compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante come disposto dall'art.24, c.1 Cap. Gen.) il Direttore dei lavori, di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, parziale o totale, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Il Direttore dei lavori può ordinarne la sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità.

L'Impresa appaltatrice è comunque tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Salvo quanto previsto dall'art. 24 c.4 Cap. Gen., per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo nemmeno per la sorveglianza dell'intero cantiere.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e inviati all'Amministrazione (art. 133 Regolamento).

ART. 29: SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro (art. 5, D.Lgs. 494/96).

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 30: ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto della Direzione dei lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità.

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n° 246 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Capitolato speciale: ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata un'adequata riduzione del prezzo dell'elenco.

Saranno preferiti materiali e forniture di prodotti il cui ciclo di produzione sia stato effettuato in Imprese con certificazione di qualità con riferimento agli standard ISO.

Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del Direttore dei lavori. L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per l'accertamento e le

verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario sono a carico dell'Amministrazione.

Qualora, senza opposizione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta. Se invece sia ammesso dalla Stazione Appaltante materiale avente carenza di alcune delle prescrizioni di Capitolato Speciale, purché accettabile senza pregiudizio, si applicherà un'adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudo.

L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verificasse la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto all'Amministrazione (art. 16 e 17 Cap. Gen.).

La Stazione Appaltante potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Previo redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la Direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

ART. 31: ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti o le lavorazioni sugli impianti esistenti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica.

ART. 32: VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali (art. 10, c. 1, Cap. Gen.) se non è stato autorizzato per iscritto (art. 1659, c. 1, e 2725 C.C.). L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 145/2000) previsto dall'art. 5 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D. LGS 12/04/2006, n. 163.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 132, comma 3, D. LGS 12/04/2006, n. 163.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

ART. 33: LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132, comma 3, D. LGS 12/04/2006, n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici.

In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la disciplina di cui all'art. 132 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 e artt. 134 e 135 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART. 34: ELENCO PREZZI

I lavori e le somministrazioni, appaltati a corpo, saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo offerto.

I prezzi unitari, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprendono anche, a puro titolo esemplificativo:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo;
- e) tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.L. 494/96 e per quanto applicabili gli oneri di cui al D.L. 05/02/1997 n° 22 (Tali oneri sono compresi in uno specifico prezzo complessivo).

I corrispettivi a corpo (corrispettivo dell'opera), sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità per i soli lavori a misura entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

A norma dell'art. 133 comma 2 del D.lgs 163/06 non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile (art. 26 L. 109/94).

Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi, specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato, l'appaltatore ha tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari e la misura dei compensi:

- i prezzi offerti s'intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, si intende accettato pure il termine generale di ultimazione dei lavori;
- Si intendono accettati dall'appaltatore, tenuto conto anche delle eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri e dalla contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di opere affidate ad altre Ditte. L'Appaltatore dichiara pertanto di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i

lavori con quella successione che potesse venir prescritta dal Committente nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità.

- La misurazione delle varie categorie di opere sarà effettuata secondo criteri geometrici e in base alle norme contenute nel Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

ART. 35: REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi. A norma dell'art. 133 comma 2 non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile (art. 26 L. 109/94); per l'adeguamento dei prezzi si applica quanto previsto all'art. 133 comma 3 del D.lgs 163/06.

ART. 36: COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

Nel corso dei lavori, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e/o le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.

Il collaudo delle opere realizzate è regolato dall'art. 141 del D. LGS. 12/04/2006, n. 163 e dall'art. 187 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

La stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

La collaudazione stessa deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

In ogni caso, i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo.

La corresponsione all'impresa della rata di saldo, disposta previa garanzia fidejussoria, dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo (provvisorio) ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Il termine di pagamento del saldo e di svincolo della trattenuta dello 0,5%, non potrà superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 28, comma 9 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato le polizze di assicurazione previste dall'art. 129 del D.lgs 163/06, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione delle polizze stesse.

Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Così come previsto dall'art. 193 del D.P.R. 544/99 e dall'art. 37 del Capitolato Generale di Appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi l'organo di collaudo dispone che sia provveduto di ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.

Nell'eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita della stazione appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

ART. 37: MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa.

Per gli oneri che ne derivassero l'Impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

ART. 38: PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA

L'opera deve essere consegnata all'Amministrazione a cura dell'Appaltatore, sul quale graverà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177 C.C.).

L'opera potrà essere presa in consegna dall'Amministrazione anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori secondo le modalità dell'art. 200 comma 1, 2 e 3 del D.P.R. 554/99.

Nel caso l'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di stralci funzionali o quando il controllo di parte dell'opera non fosse più possibile dopo l'ultimazione, si ricorrerà alla collaudazione parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull'intera opera.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

ART. 39: DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865, dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto n° 145/00.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto n° 145/00.

Non saranno considerati danni di forza maggiore:

- i crolli improvvisi durante le demolizioni ;
- i dissesti e/o i crolli anche successivi ai lavori di demolizione ma conseguenti a questi;
- gli interramenti e/o franamenti degli scavi;
- le lesioni ai fabbricati adiacenti o alla porzione di fabbricato non demolita che dovessero verificarsi a causa dei lavori di demolizione, di urti, di vibrazioni, di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

L'Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

ART. 40: PIANO DELLA SICUREZZA

E' facoltà dell'appaltatore presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al "Piano della Sicurezza", ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione.

L'Appaltatore potrà, altresì, presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sempre entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome, ferme restando le relative responsabilità, nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, che sarà considerato come Piano complementare di dettaglio del "Piano della Sicurezza" di progetto. Tale piano, redatto ai sensi dell'art 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Impresa intenderà utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome; comprenderà la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità con il piano di sicurezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs 494/96 e s.m. e i..

In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

ART. 40BIS: COSTI PER LA SICUREZZA

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso:

- le spese per la redazione dei Piani di sicurezza del cantiere a norma dell'art. 18, c. 8, della L. 55/1990, art. 31, c. 2, L. 109/1994, e D.Lgs 494/1996;
- le spese derivanti dall'applicazione di ogni prescrizione, attrezzatura, cartello di segnalazione e cautele disposti dai Piani di Sicurezza di cui all'art. 18 della L.55/1990, all'art. 31 L.109/1994, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.;
- le spese per l'approntamento di tutte le opere necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione;
- le spese per le periodiche visite mediche e la prevenzione del proprio personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
- in generale ogni spesa derivante dall'applicazione delle norme sulla Salute e Sicurezza del Lavoratori, con particolare attenzione al D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

I costi per la Sicurezza che il Piano di sicurezza e Coordinamento (redatto ai sensi D.Lgs 494/1996 e s.m.i.) sono da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con la somma di cui all'ART: 1; la determinazione dei costi per la Sicurezza ha il solo scopo di evidenziarne l'entità, che deve essere intesa come facente parte dell'ammontare complessivo dell'appalto, non soggetta a ribasso in sede di offerta.

ART. 40TER: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che venisse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nei D.P.R. 27.04.1955, n° 547 - 07.01.1956, n° 164 - 19.03.1956, n° 302 - 19.03.1956, n° 303 e nei D. L.vi 19.09.1994 n° 626 e s14.08.1996, n° 494.

L'Appaltatore provvederà altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano della sicurezza fornito dalla Stazione Appaltante;
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori diano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dalla Stazione Appaltante si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'impresa circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 14.08.1996, n° 494, la Stazione Appaltante comunicherà all'appaltatore il nominativo del Responsabile dei Lavori.

La Stazione Appaltante od il Responsabile dei Lavori comunicheranno all'Appaltatore il nominativo del Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori, che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione.

ART. 41: MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI

L'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.O. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Dovrà pure provvedere alla posa di segnaletica orizzontale e verticale per i passaggi pedonali antistanti gli accessi dalla pubblica via al cantiere, con particolare riguardo alla segnalazione di mezzi d'opera in uscita sul Corso Luciano Couvert, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori.

Nei casi di urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa parziale chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio di veicoli eccezionali, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

ART. 42: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dall'art. 240 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 e dal relativo Regolamento D.P.R. 554/1999.

Qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa mediante accordo bonario, si ricorrerà al Foro di Torino.

ART. 43: SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI E CONFERIMENTI, TRASFERIMENTO

La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo secondo quanto previsto all'art. 134 del D.lgs 163/06.

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, la Stazione Appaltante può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art. 116 del D.lgs 163/06, l'art. 35 della L.109/1994; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà l'art. 116 del D.lgs 163/06 e l'art. 36 della L.109/1994.

ART. 44: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi alla stazione appaltante e/o a soggetti comunque interessati ai lavori, per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza ecc. si applica quanto previsto all'art. 135 del D.lgs 163/06.

ART. 45: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO

In tutti quei casi in cui si verifica che l'Appaltatore si è reso responsabile di una situazione di grave inadempimento, irregolarità e/o ritardo rispetto agli obblighi contrattuali, si rimanda a quanto riportato all'art. 136 del D.lgs 163/06 e all'art.119 del DPR 554/1999.

ART. 46: DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede della Stazione Appaltante. Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto.

ART. 47: SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto di appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

il Committente

l'Appaltatore

Indice generale

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 2: FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO.....	3
ART. 3: DESIGNAZIONE DELLE OPERE.....	5
ART. 4: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 5: RISERVATEZZA DEGLI ATTI CONTRATTUALI.....	8
ART. 6: CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.....	8
ART. 7: OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME.....	8
ART. 8: QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	9
ART. 9: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
ART. 10: CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	10
ART. 11: POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.....	10
ART. 12: DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	11
ART. 13: ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 14: RIFIUTO DELL'ESPLETAMENTO DEGLI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	14
ART. 15: TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI.....	15
ART. 16: TUTELA DEI LAVORATORI.....	15
ART. 17: ORARIO DI LAVORO.....	15
ART. 18: RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	16
ART. 19: CONSEGNA DEI LAVORI.....	16
ART. 20: INIZIO DEI LAVORI.....	17
ART. 21: PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE.....	18
ART. 22: TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, PENALITÀ IN CASO DI RITARDO, PROROGHE.....	19
ART. 23: ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	19
ART. 24: DIREZIONE LAVORI.....	19
ART. 25: ORDINI DI SERVIZIO.....	19
ART. 26: RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI.....	19
ART. 27: MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO - CONTO FINALE.....	20
ART. 28: SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	21
ART. 29: SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE.....	21
ART. 30: ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	21
ART. 31: ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	22
ART. 32: VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	22
ART. 33: LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI.....	23
ART. 34: ELENCO PREZZI.....	23
ART. 35: REVISIONE DEI PREZZI.....	24
ART. 36: COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO.....	24
ART. 37: MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....	25
ART. 38: PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA.....	25
ART. 39: DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	25
ART. 40: PIANO DELLA SICUREZZA.....	26
ART. 40bis: COSTI PER LA SICUREZZA.....	26
ART. 40ter: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO.....	27
ART. 41: MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI.....	27
ART. 42: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28
ART. 43: SCIoglimento DEL CONTRATTO, FUSIONI E CONFERIMENTI, TRASFERIMENTO.....	28
ART. 44: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI.....	28
ART. 45: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO.....	28
ART. 46: DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	29
ART. 47: SPESE DI CONTRATTO.....	29